

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE

ART. 1

Ambito di applicazione, natura e modifiche del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria e, in quanto compatibile, delle Assemblee degli obbligazionisti della TAS Tecnologia Avanzata Sistemi S.p.A., con sede in Roma.

ART. 2

Intervento in assemblea

1. Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto, per i quali siano pervenute alla Società apposite comunicazioni rilasciate dagli intermediari, ai sensi della normativa vigente, nei termini previsti nello statuto e nella normativa applicabile.

2. All'Assemblea possono assistere, su invito, ovvero con il consenso del Presidente del Consiglio di amministrazione, anche professionisti, consulenti, esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati, i quali, a tal fine, dovranno far pervenire presso la sede sociale la richiesta di invito, almeno due giorni prima della adunanza.

3. Possono, inoltre, assistere all'Assemblea i dirigenti e i funzionari della società e gli amministratori, i sindaci e i dirigenti delle società che saranno eventualmente controllate dalla società, la cui presenza sia ritenuta utile in relazione alle materie da trattare nonché, il personale ausiliario.

ART. 3

Verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea

1. Per l'identificazione personale e la verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea, l'Ufficio di Presidenza è aperto nel luogo di svolgimento dell'assemblea, un'ora prima di quella fissata per l'assemblea.

2. Per agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, coloro che partecipano all'assemblea in rappresentanza legale o volontaria dei soci, o comunque di altri aventi diritto, possono far pervenire presso la sede della società copia documentale di tali poteri almeno due giorni non festivi prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

ART. 4

Accesso ai locali in cui si svolge l'Assemblea

1. L'accesso ai locali della assemblea è consentito previa identificazione personale e verifica della legittimazione. Ai soci e alle persone, di cui al precedente articolo 3, viene rilasciato, al momento dell'ingresso nei locali dell'assemblea, un contrassegno da conservare per la durata dei lavori assembleari.
2. Tutti coloro che, per qualsiasi ragione, si allontanano dai locali in cui si svolge l'Assemblea sono tenuti a darne comunicazione al personale ausiliario.
3. Salvo diversa decisione del Presidente, ma fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, nei locali in cui si svolge l'Assemblea non possano essere introdotti strumenti di registrazione, apparecchi fotografici e in genere oggetti similari.

ART. 5

Costituzione e Presidenza dell'Assemblea

1. Il Presidente è assistito nella redazione del verbale, quando non sia richiesto l'intervento del Notaio, dal Segretario nominato dall'Assemblea su proposta del Presidente stesso. Il Notaio o il Segretario possono farsi assistere da persone di propria fiducia ed avvalersi, eventualmente, di apparecchi di registrazione.
2. Il Presidente dispone di un servizio d'ordine, avvalendosi del personale ausiliario e/o di personale appositamente incaricato, fornito di appositi segni di riconoscimento.

Il Presidente dell'Assemblea può costituire apposito ufficio di presidenza avente il compito di coadiuvarlo nelle verifiche relative alla legittimazione degli intervenuti alla partecipazione ed al voto, nonché, sulle specifiche procedure assembleari. Spetta altresì al Presidente, accertare e dichiarare la regolare costituzione dell'Assemblea.

ART. 6

Apertura dei lavori

1. Accertata la regolare costituzione dell'assemblea, il Presidente dell'Assemblea dichiara aperti i lavori.
2. Qualora le presenze necessarie per la costituzione dell'assemblea non siano raggiunte, il Presidente, non prima che sia trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio dell'Assemblea, ne da

comunicazione agli intervenuti e rinvia la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno alla successiva convocazione.

3. Ai fini della determinazione delle presenze di volta in volta necessarie per la costituzione dell'assemblea, si tiene conto anche delle azioni per le quali, ai sensi di legge e di statuto, il diritto di voto non può essere esercitato.

ART. 7

Sospensione e rinvio dell'Assemblea

1. I lavori dell'Assemblea si svolgono, di regola, in un'unica seduta. Il Presidente, salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 7 ove ne ravvisi l'opportunità, e l'assemblea non si opponga, con delibera a maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, può interrompere i lavori per periodi di tempo non superiori a due ore.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2374 C.C., l'Assemblea, con delibera favorevole della maggioranza del capitale rappresentato, può decidere di aggiornare i lavori in tutte le ipotesi in cui ne ravvisi l'opportunità, fissando il luogo, il giorno e l'ora per la prosecuzione dei lavori medesimi ad un termine, anche superiore a tre giorni, comunque congruo rispetto alla motivazione dell'aggiornamento.

ART. 8

Discussione

1. Il Presidente dell'Assemblea illustra gli argomenti posti all'ordine del giorno e può invitare a farlo gli amministratori, i sindaci e i dirigenti della Società e delle Società controllate. L'ordine degli argomenti quale risulta dall'avviso di convocazione può essere variato con l'approvazione dell'assemblea che delibera a maggioranza del capitale rappresentato in Assemblea.

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere i lavori assicurando la correttezza della discussione e il diritto agli interventi, impedendo che sia turbato il regolare svolgimento dell'Assemblea. A tal fine il Presidente dell'Assemblea in apertura dei lavori fissa la durata massima di ciascun intervento, di norma non superiore a quindici minuti. Il Presidente dell'Assemblea può invitare a concludere gli interventi che si dilunghino oltre il limite fissato o esulino dagli argomenti posti all'ordine del giorno, impedire eccessi evidenti, anche togliendo la parola, e nei casi più gravi disporre l'allontanamento

dalla sala per tutta la fase della discussione. Il socio allontanato può appellarsi all'Assemblea che delibera a maggioranza del capitale rappresentato in Assemblea.

3. La richiesta di intervento sui singoli argomenti all'ordine del giorno può essere presentata all'ufficio di presidenza dal momento della costituzione dell'Assemblea e fino a quando il Presidente dell'Assemblea segue l'ordine di presentazione delle richieste di intervento. Ciascun azionista può svolgere un solo intervento su ogni argomento all'ordine del giorno.

4. Il Presidente dell'Assemblea o, su suo invito, gli Amministratori, i Sindaci, i dipendenti della società e delle società controllate, rispondono, di norma, al termine di tutti gli interventi su ciascun argomento all'ordine del giorno.

5. I membri del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci e i direttori Generali della Società possono chiedere di intervenire alla discussione.

6. Al fine di consentire al Presidente e, su suo invito, a coloro che lo assistono, di rispondere più esaurientemente agli interventi dei soci, questi possono, anche prima della costituzione dell'Assemblea, presentare al Consiglio di Amministrazione note scritte che illustrino gli argomenti sui quali intendono chiedere la parola.

7. Il Presidente dell'Assemblea può interrompere, per la predisposizione delle risposte agli intervenuti, i lavori per un periodo non superiore a due ore. Ultime le risposte, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa la discussione. Non sono consentiti interventi di replica. Dopo la chiusura della discussione sono consentite soltanto dichiarazioni di voto.

ART. 9

Votazioni

1. Il Presidente può disporre, a seconda delle circostanze, che la votazione su ogni singolo argomento avvenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno di essi ovvero di più di essi, oppure al termine della discussione di tutti gli argomenti all'Ordine del giorno.

2. Prima di dare inizio alle operazioni di voto il presidente riammette all'Assemblea coloro che ne fossero stati esclusi durante la fase di discussione.

3. Le votazioni dell'Assemblea avvengono per scrutinio palese, salvo ove disposizioni normative, regolamentari o statutarie prevedano lo scrutinio segreto. Spetta al presidente stabilire il sistema di

votazione e i mezzi per procedervi.

Le votazioni sulla nomina del collegio sindacale, di regola, vengono effettuate mediante schede riproducenti le liste dei candidati riferibili ai singoli soci, ovvero secondo le disposizioni normative o regolamentari applicabili.

4. Il Presidente regola le votazioni. Ove lo ritenga egli può fissare il termine di tempo massimo entro il quale deve essere espresso da ciascuno il voto. Al termine delle votazioni gli scrutatori, ove nominati, redigono il relativo verbale.

Ogni scrutatore comunica al Presidente i risultati dello scrutinio. Ultimato il compito, il Presidente dichiara all'assemblea i risultati delle votazioni.

5. Gli intervenuti che intendano abbandonare l'Assemblea prima della votazione possono farsi rappresentare, purché, titolari di tale potere, mediante il rilascio, anche durante lo svolgimento dei lavori assembleari, della relativa delega

scritta, previa verifica ed annotazione da parte degli incaricati della società.

6. Nei casi di scrutinio palese, coloro che votano a favore, contro o si astengono devono fornire il proprio nominativo al Segretario dell'Assemblea o al Notaio per la verbalizzazione.

7. Non si tiene conto dei voti espressi su schede diverse da quelle consegnate ai singoli soci per la votazione o con modalità difformi da quelle indicate nel presente regolamento e dal presidente all'inizio della votazione.

8. Esaurito l'Ordine del Giorno, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza.

ART: 10

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e dello statuto.